

**Sicurezza sul lavoro
Corso di Formazione Generale**



Cenni legislativi

D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008

(Testo Unico sulla Sicurezza)



**TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO**
Attuazione dell'art. 1 della Legge 123 - 2007

13 TITOLI (306 articoli)

51 ALLEGATI

324 pagine

TITOLI

- TITOLO I : Principi Comuni (artt. 1 ÷ 61)
- TITOLO II : Luoghi di lavoro (artt. 62 ÷ 68)
- TITOLO III : Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali (artt. 69 ÷ 87)
- TITOLO IV : Cantieri temporanei e mobili (artt. 88 ÷ 160)
- TITOLO V : Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (artt. 161 ÷ 166)
- TITOLO VI : Movimentazione manuale dei carichi (artt. 167 ÷ 171)
- TITOLO VII : Attrezzature munite di videoterminali (artt. 172 ÷ 179)
- TITOLO VIII: Agenti fisici (artt. 180 ÷ 220)
- TITOLO IX : Sostanze pericolose (artt. 221 ÷ 265)
- TITOLO X : Esposizione ad agenti biologici (artt. 266 ÷ 286)
- TITOLO XI : Protezione da atmosfere esplosive (artt. 287 ÷ 297)
- TITOLO XII : Disposizioni in materia penale e di procedura penale (artt. 298 ÷ 303)
- TITOLO XIII: Norme transitorie e finali (artt. 304 ÷ 306)

D. Lgs. n. 106 del 03.08.2009



***Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro***

GAZZETTA UFFICIALE DEL 5 AGOSTO 2009, n° 180 - Suppl. Ordinario n° 142/L

Testo in vigore dal 20-8-2009

149 articoli

51 ALLEGATI

236 pagine

La sicurezza nella Scuola



La sicurezza nella scuola è legata al rispetto delle seguenti leggi principali:

- D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 "Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro", integrato con il D.Lgs. n.106 del 2009
- D.M. 26.08.92 + D.M. 10.03.98 + D.P.R. 151/2011 (leggi sulla prevenzione incendi)

La sicurezza nelle UNIVERSITÀ E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA è legata al rispetto della seguente legge specifica:

- Decreto Ministeriale n.363 del 05/08/1998 -REGOLAMENTO RECANTE NORME PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PARTICOLARI ESIGENZE DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA AI FINI DELLE NORME CONTENUTE NEL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N.626, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Prevenzione Incendi Edilizia Scolastica D.M. 26/08/92 + D.M. 10/03/98 + D.P.R. 151/2011

| N° occupanti | Classificazione | Rischio Incendio | Corso Squadre Emergenza |
|--------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| 0 - 100 | Tipo 0 | BASSO | 4 ORE |
| 101 - 150 | Tipo 1 cat. A | MEDIO | 8 ORE |
| 151 - 300 | Tipo 1 cat. B | MEDIO | 8 ORE |
| 301 - 500 | Tipo 2 cat. C | MEDIO | 8 ORE + ESAME |
| 501 - 800 | Tipo 3 cat. C | MEDIO | 8 ORE + ESAME |
| 801 - 1000 | Tipo 4 cat. C | MEDIO | 8 ORE + ESAME |
| 1001 - 1200 | Tipo 4 cat. C | ELEVATO | 16 ORE + ESAME |
| > 1200 | Tipo 5 cat. C | ELEVATO | 16 ORE + ESAME |

IL LAVORO NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

Art.32

La Repubblica **tutela la salute** come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti (..omissis..)

Art.35

La Repubblica **tutela il lavoro** in tutte le sue forme e applicazioni. **Cura la formazione** e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Art.41

L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da **recare danno alla sicurezza**, alla libertà, alla dignità umana (..omissis..)

IL LAVORO E LA SICUREZZA NEL CODICE CIVILE

Art.2050 - Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.

Chiunque cagioni danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Art.2087 - Tutela delle condizioni di lavoro.

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutela dell'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

CODICE PENALE IN AMBITO LAVORATIVO

Art.437 - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.

Chiunque ometta di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva disastro o infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Art.451 - Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro.

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da L.200.000 a L.1.000.000.

Art.589 - Omicidio colposo.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è la reclusione da 1 a 5 anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 12.

CODICE PENALE IN AMBITO LAVORATIVO

Art.590 - Lesioni personali colpose.

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punibile con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a L.200.000.

Se la lesione è grave (583) la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da L.80.000 a L.400.000; se è gravissima (5832), della reclusione da tre mesi a due anni o della multa di L.200.000 a L.800.000.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è la reclusione da 2 a 6 mesi o la multa da L.160.000 a L.400.00; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da 6 mesi a 2 anni o della multa da L.400.000 a L.800.000.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 5.

Nel caso previsto dalla prima parte di questo articolo il colpevole è punito a querela della persona offesa.

D.Lgs.81/2008: obblighi del datore di lavoro sulla formazione del personale sulla sicurezza

Art. 37 D. Lgs. 81

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una **formazione** sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. La **durata**, i **contenuti minimi** e le **modalità** della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di **Conferenza** permanente per i rapporti tra lo **Stato**, le **regioni** e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, **entro** il termine di **dodici mesi** dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Accordo fra Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011

Stabilisce:

1. REQUISITI DEI DOCENTI DEI CORSI

2. ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

3. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO / APPRENDIMENTO

4. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

Formazione Generale

4 ore

Tutti i settori

Formazione Specifica

4 ore

Rischio
basso

8 ore

Rischio
medio

12 ore

Rischio
alto



Formazione Generale (4 ore)

CONCETTI DI RISCHIO, DANNO, PREVENZIONE, PROTEZIONE

ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE

DIRITTI, DOVERI E SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIENDALI

ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA

Formazione Specifica (4 – 8 – 12 ore)

RISCHI INFORTUNI

RISCHI MECCANICI

RISCHI ELETTRICI

MICROCLIMA E ILLUMINAZIONE

VIDEOTERMINALI

DPI

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

STRESS LAVORO CORRELATO

SEGNALETICA

EMERGENZE

PROCEDURE ESODO E INCENDI

**PROCEDURE ORGANIZZATIVE
PER IL PRIMO SOCCORSO**

L' Accordo fra Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 prevede inoltre:

5. FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO

6. FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

7. ATTESTATI

8. CREDITI FORMATIVI

9. AGGIORNAMENTO

10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

11. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

Accordo fra Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011

Allegato 2 – Macrocategorie di rischio

RISCHIO BASSO

Uffici e servizi, commercio, artigianato, turismo, ..., lavoratori che non operano nei reparti produttivi ad es. impiegati

RISCHIO MEDIO

Agricoltura, pesca, pubblica amministrazione, istruzione, trasporti, magazzinaggio, ...

RISCHIO ELEVATO

Costruzioni, industria alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità, ...

D.Lgs.81/2008: obblighi del datore sulla costituzione del SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)

Il Datore di Lavoro (DL) deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, costituito, oltre che da lui medesimo, anche da:

1. Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
2. Medico Competente (MC)
3. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
4. Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)
5. Addetti alla gestione delle emergenze (addetti **antincendio** e addetti **primo soccorso**)

D.Lgs.81/2008: obblighi del datore non delegabili

Il Datore di Lavoro (DL) non può delegare le seguenti funzioni (art.17):

1. La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR)
2. La designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP)



TITOLO I: Art. 28 – Oggetto della Valutazione dei Rischi

La valutazione deve riguardare **TUTTI** i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori

Deve tener conto **ANCHE** dei rischi collegati

- allo stress lavoro-correlato
- alle lavoratrici in stato di gravidanza
- alle differenze di genere
- all'età
- alla provenienza da altri paesi

TITOLO I: Art. 28 – Oggetto della Valutazione dei Rischi

Il Documento di Valutazione dei Rischi, redatto al termine della Valutazione, deve:

Avere data certa

Contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi, con specifica dei criteri adottati

Indicare le misure di prevenzione e di protezione attuate

Indicare il programma delle misure ritenute opportune

Individuare le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e a quali figure dell'organizzazione aziendale queste competono

Indicare i nominativi di RSPP, RLS, MC

Individuare le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono particolari capacità professionali, specifica esperienza, formazione, addestramento

Contenere quanto altro previsto dalle specifiche norme contenute nei titoli del D. Lgs. 81/08 successivi al I

TITOLO I: Art. 29 – Modalità di effettuazione della Valutazione dei Rischi

La Valutazione dei Rischi deve essere effettuata:

In collaborazione con RSPP e MC

Previa consultazione dell'RLS

La Valutazione e il Documento devono essere rielaborati in caso di:

Modifiche al processo produttivo

Modifiche all'organizzazione del lavoro

Evoluzione della tecnica

Infortuni significativi

Particolari risultati della Sorveglianza Sanitaria

Il DVR deve essere conservato presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la Valutazione dei Rischi

TITOLO I: Art. 36 – Informazione ai lavoratori

Il DL provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:

Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro

Procedure di primo soccorso, lotta antincendio, evacuazione

Nominativi dei lavoratori incaricati delle procedure di cui sopra

Nominativi del Responsabile e degli Addetti al SPP e del MC

Rischi specifici in relazione all'attività svolta, normativa di sicurezza, disposizioni aziendali

Pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi

Misure e attività di protezione e prevenzione adottate

TITOLO I: Art. 37 – Formazione dei lavoratori e di loro rappresentanti

Il DL provvede affinché ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata su:

Concetti di Rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza

Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto

La formazione e l'addestramento specifico devono avvenire:

Al momento dell'assunzione

In caso di trasferimento o cambio di mansione

In caso di introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi

TITOLO I: Art. 37 – Formazione dei lavoratori e di loro rappresentanti

Saranno previsti una formazione particolare e un aggiornamento periodico per:

I PREPOSTI

GLI ADDETTI ALLE SQUADRE DI EMERGENZA

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

32 h + agg. periodico

L'attività di formazione dovrà:

ESSERE FACILMENTE COMPRENSIBILE

TENER CONTO DELLE CONOSCENZE LINGUISTICHE (lav. immigrati)

**ESSERE REGISTRATA NEL “LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO”
(v. D. Lgs. 276/2003)**

TITOLO I: Art. 37 – Formazione dei lavoratori e di loro rappresentanti

La formazione:

**DEVE ESSERE PERIODICAMENTE RIPETUTA IN RELAZIONE
ALL'EVOLUZIONE DEI RISCHI O ALL'INSORGENZA DI NUOVI RISCHI**

DEVE ESSERE SVOLTA DURANTE L'ORARIO DI LAVORO

NON PUO' COMPORTARE ONERI ECONOMICI A CARICO DEI LAVORATORI

DEFINIZIONI (art. 2)

PREVENZIONE

Complesso delle disposizioni o misure necessarie ... per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno

SALUTE

Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità

DEFINIZIONI (art. 2)

FORMAZIONE

Processo educativo per trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei compiti e alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi

INFORMAZIONE

Attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi

ADDESTRAMENTO

Attività dirette a far apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro

DEFINIZIONI (art. 2)

PERICOLO

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni

Fonte di possibili lesioni o danni alla salute
(Da Norme UNI)



RISCHIO

Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni d'impiego o d'esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

Combinazione della Probabilità di accadimento di un danno e della gravità di quel Danno (Da Norme UNI)



DEFINIZIONI (art. 2)

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

P = PROBABILITA' di ACCADIMENTO

La definizione della **probabilità di accadimento (P)** fa riferimento principalmente all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la possibilità che si verifichi l'evento indesiderato, tenuto conto della frequenza e della durata delle operazioni/lavorazioni che comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

| P | Livello | Definizione / Criteri |
|---|-----------------|--|
| 3 | Molto probabile | <ul style="list-style-type: none"> -Esiste una correlazione diretta tra mancanza rilevata e verificarsi del danno ipotizzato -Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in aziende simili -Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe stupore |
| 2 | Probabile | <ul style="list-style-type: none"> -La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto - E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno - Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe sorpresa |
| 1 | Poco probabile | <ul style="list-style-type: none"> - La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate - Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi o addirittura nessun episodio - Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa e incredulità |

D = DANNO (GRANDEZZA DEL DANNO CHE L'EVENTO PUÒ CAUSARE)

La definizione della **scala di gravità del Danno (D)** fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno del danno

| D | Livello | Definizione / Criteri |
|---|---------|---|
| 3 | Grave | <ul style="list-style-type: none"> - Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità totale o letale. - Esposizione cronica con effetti totalmente o parzialmente irreversibili e invalidanti. |
| 2 | Medio | <ul style="list-style-type: none"> - Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. - Esposizione cronica con effetti reversibili. |
| 1 | Lieve | <ul style="list-style-type: none"> - Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. - Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. |

L'incidente con rischio di conseguenze mortali, anche se improbabile, va considerato come priorità nella programmazione delle misure di prevenzione.

N.B.: Ai fini della predisposizione delle misure di sicurezza deve essere preso in considerazione il danno più grave che può essere associato al rischio in esame; anche se il dato aziendale mostra un basso numero di incidenti di quel tipo, di per sé tale dato non autorizza ad adottare misure di sicurezza meno restrittive.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: $R = P \times D$

Definiti Probabilità (**P**) e gravità (**D**) del Danno, il rischio **R** viene calcolato con la formula $R = P \times D$ e si può rappresentare in una matrice, avente in ascisse la gravità ed in ordinate la probabilità attesa del suo verificarsi

| | | | | |
|----------|---|---|---|---|
| P | 3 | 3 | 6 | 9 |
| | 2 | 2 | 4 | 6 |
| | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | | 1 | 2 | 3 |

D

Tale rappresentazione è il punto di partenza per la **definizione delle priorità** degli interventi di prevenzione e protezione da adottare.


La valutazione numerica e cromatica del livello di rischio permette di identificare la priorità degli interventi da effettuare



$R \geq 6$ = Azioni correttive immediate



$3 \leq R \leq 4$ = Azioni correttive da programmare con urgenza


$1 \leq R \leq 2$ = Azioni correttive / migliorative da programmare nel breve-medio termine



FATTORI CHE CARATTERIZZANO IL RISCHIO

















Organizzazione della prevenzione aziendale

I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE (art. 2)

DATORE DI LAVORO Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

DIRIGENTE Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

PREPOSTO Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

LAVORATORE

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro.

NELLA SCUOLA

DATORE DI LAVORO

DATORE DI LAVORO = DIRIGENTE SCOLASTICO

Nella SCUOLA è il **Dirigente Scolastico**, al quale spettano i poteri di gestione (decisionali e di spesa)

DM 29.09.1998 n. 382

NELLA SCUOLA

DIRIGENTE

PREPOSTO

| Figura Scolastica | Ruolo nel sistema sicurezza | Compiti e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro | Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di preposto/ dirigente |
|--|-----------------------------|---|---|
| Docente che insegna discipline tecniche o tecnico-scientifiche durante l'utilizzo dei laboratori | Preposto | <ul style="list-style-type: none"> • Addestrare gli allievi all'uso di attrezzature, macchine e tecniche di lavorazione; • Sviluppare negli allievi comportamenti di autotutela della salute; • Promuovere la conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai quali i laboratori sono assimilabili; • Informare gli studenti sugli obblighi che la legge prescrive per la sicurezza nei laboratori; • Segnalare ai Responsabili di Laboratori eventuali anomalie riscontrate all'interno dei laboratori stessi | Studenti che frequentano i laboratori |
| Responsabile di laboratorio / palestra | Preposto | <ul style="list-style-type: none"> • Custodire le macchine e le attrezzature ed effettuare verifiche periodiche di funzionalità e sicurezza assieme al personale tecnico di laboratorio • Segnalare al SPP (Servizio di Prevenzione e Protezione) eventuali anomalie all'interno del laboratorio • Predisporre e aggiornare il regolamento di laboratorio | Personale docente e non docente che frequenta il laboratorio / aula speciale |
| Collaboratore, Direttore di plesso | Dirigente Preposto | <ul style="list-style-type: none"> • Esercitare un'azione di vigilanza e sovrintendenza generale dell'Istituto • Sostituire il Dirigente Scolastico nei gruppi di lavoro • Gestire le emergenze in assenza del Dirigente Scolastico | Studenti, Personale docente e non docente |
| DSGA | Dirigente Preposto | <ul style="list-style-type: none"> • Sovrintendere il lavoro del personale amministrativo, collaboratore scolastico, assistente tecnico • Sorvegliare che il lavoro venga svolto secondo le procedure di sicurezza e con l'utilizzo dei previsti dispositivi di protezione individuale | Personale ATA |
| Docenti assegnati all'Ufficio Tecnico | Preposto | • Direzione generale dell'ufficio tecnico | Manutentori, fornitori |

NELLA SCUOLA

I LAVORATORI SONO:

INSEGNANTI

COLLABORATORI SCOLASTICI

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

ASSISTENTI TECNICI

STUDENTI NEI LABORATORI
STUDENTI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE (art. 2)

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (SPP)

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori

RESPONSABILE DEL SPP (RSPP)

Persona designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione (v. art. 32 per requisiti professionali)

ADDETTO AL SPP (ASPP)

Persona facente parte del SPP (v. art. 32 per requisiti professionali)

MEDICO COMPETENTE



Medico in possesso di :
- specializzazione in medicina del lavoro o in disciplina equipollente
- autorizzazione ex art. 55 D.Lgs. 277/91
- ... (v. art. 38 per gli altri requisiti profess.)

I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

LAVORATORI INCARICATI DI EMERGENZA ANTINCENDIO

Lavoratori designati dal Datore di Lavoro, previo frequenza apposito corso e, nei casi previsti, superamento esame pratico presso VVF

LAVORATORI INCARICATI DEL PRIMO SOCCORSO

Lavoratori designati dal Datore di Lavoro, previo frequenza apposito corso base (12 ore) tenuto dal MC o altra figura abilitata + aggiornamento ogni tre anni (4 ore)

ORGANIGRAMMA PER LA SICUREZZA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ORGANIGRAMMA FUNZIONALE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Dirigente Scolastico
Dott. Dorian Felletti

Responsabile S.P.P.
Ing. Maria Chiara Bretto

Medico competente
Dott.ssa Barbara Sgambelluri

Rappresentante dei
Lavoratori per la sicurezza
Prof. Adriano Pasteris

A.S.P.P.
VENDITTI Pasquale
GUGLIELMI Giorgio

Squadre di emergenza
(Vedi elenco all'ufficio tecnico)



Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali



TITOLO I: Art. 18 – Obblighi del DL e Dirigente

Nomina il MC

Designa i lavoratori incaricati delle emergenze

Affida i compiti ai lavoratori secondo capacità e salute

Fornisce i necessari e idonei DPI

**Consente l'accesso ai luoghi a rischio grave e specifico
solo ai lavoratori informati ed addestrati**

Richiede l'osservanza delle norme da parte dei lavoratori

Richiede al MC l'osservanza degli obblighi

TITOLO I: Art. 18 – Obblighi del DL e Dirigente

Adotta le misure per le situazioni di emergenza

Informa tempestivamente i lavoratori esposti a rischio grave

Adempie agli obblighi di formazione, informazione, addestramento

Non richiede ai lavoratori di riprendere la loro attività in caso di persistenza di un pericolo grave e immediato

Consente ai lavoratori, tramite l'RLS, di verificare le misure di sicurezza adottate

Consegna all'RLS, su richiesta, copia del DVR

Elabora il documento sui rischi da interferenze

TITOLO I: Art. 18 – Obblighi del DL e Dirigente

**Comunica all'INAIL i dati relativi agli infortuni
(anche per assenze di 1 solo giorno)**

Consulta l'RLS nei casi previsti (v. art. 50)

Convoca la Riunione Periodica (se n° lavoratori > 15)

Aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi o al grado di evoluzione della tecnica

Verifica che i lavoratori non vengano adibiti alla mansione senza giudizio di idoneità specifica

TITOLO I: Art. 18 – Obblighi del DL e Dirigente

IL DL FORNISCE AL SPP e al MC informazioni in merito a:

Natura dei rischi

Organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive

Descrizione degli impianti e dei processi produttivi

Dati su infortuni e malattie professionali

Provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione di edifici a uso pubblico, comprese le scuole, sono a carico dell'Ente Locale. Deve essere dimostrata la richiesta degli adempimenti a carico dell'Amministrazione proprietaria da parte del DL / Dirigente.

TITOLO I: Art. 19 – Obblighi del PREPOSTO

Sovrintende e vigila sull'osservanza degli obblighi di legge, sulle disposizioni aziendali, sull'uso dei DPI

Verifica che solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano a zone con rischio grave e specifico

Richiede l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa

Informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione

TITOLO I: Art. 19 – Obblighi del PREPOSTO

Si astiene dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato

Segnala tempestivamente al DL o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta

Frequenta appositi corsi di formazione (v. art. 37)

TITOLO I: Art. 20 – Obblighi dei LAVORATORI

Si prendono cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla propria formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro

Contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale

Utilizzano correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza, i DPI

TITOLO I: Art. 20 – Obblighi dei LAVORATORI

Segnalano immediatamente qualsiasi condizione di pericolo, adoperandosi direttamente in caso d'urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, con l'obbligo di non rimuovere i dispositivi di sicurezza

Non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori

Partecipano ai programmi di formazione e di addestramento

Si sottopongono ai controlli sanitari previsti

I lavoratori di aziende in appalto e i lavoratori autonomi devono esporre la tessera di riconoscimento

SISTEMA SANZIONATORIO - Figure sanzionate

DATORI DI LAVORO

DIRIGENTI

PREPOSTI

LAVORATORI

MEDICI COMPETENTI

PROGETTISTI

FABBRICANTI E FORNITORI

COMMITTENTI

INSTALLATORI

RESPONSABILI DEI LAVORI

COORDINATORI SICUREZZA

LAVORATORI AUTONOMI

COMPONENTI IMPRESA FAM.

NOLEGGIATORI / CONCEDENTI IN USO

SOCI DI SOCIETA' SEMPLICI SETTORE AGRICOLO

SISTEMA SANZIONATORIO: Tipologia sanzioni

ARRESTO O AMMENDA

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

AMMENDA

ARRESTO

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

SOSPENSIONE TITOLI ABILITATIVI (concessione edilizia, ...)

SISTEMA SANZIONATORIO: Esempi

**ARRESTO 4-8 MESI
(DATORE DI LAVORO)**

Omessa valutazione dei rischi in aziende
a rischio incidente rilevante, centrali
termoelettriche, ...

Art. 55 c. 2

**ARRESTO FINO A 1 MESE O
AMMENDA 200-800 €
(PREPOSTO)**

Mancata frequenza corsi di
formazione (Art. 37)

Art. 56 c. 1b

**ARRESTO FINO A 1 MESE
O AMMENDA 200-600 €
(LAVORATORE)**

Rifiuto designazione (senza
giustificato motivo) in squadre di
emergenza

Art. 59 c. 1a



Organi di vigilanza, controllo e assistenza

> **S.P.S.A.L.**
Prevenzione e sicurezza
degli ambienti di lavoro



Vigilanza nei luoghi di lavoro: gli enti competenti



Enti e relative competenze: dettagli (1/3)

| ENTE | COMPETENZA | RAPPORTO |
|--|--|--|
| SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - AZ. U.S.L. | Vari Servizi e Unità operative | |
| Igiene e Sanità Pubblica | <ul style="list-style-type: none"> Il Servizio ha quale compito fondamentale la tutela della salute della popolazione negli ambienti di vita. Organo di vigilanza sull'edilizia scolastica. | <ul style="list-style-type: none"> Procedure Edilizia scolastica |
| Igiene Alimenti e Nutrizione | <ul style="list-style-type: none"> Il Servizio ha quale compito fondamentale la tutela della salute della popolazione per gli aspetti legati all'alimentazione. Organo di vigilanza su ristorazione collettiva, mense, refettori. | <ul style="list-style-type: none"> Procedure HACCP |
| Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro | <ul style="list-style-type: none"> Il Servizio ha quale compito fondamentale la tutela della salute nei luoghi di lavoro attraverso la promozione e il controllo delle condizioni di sicurezza, di igiene e di salute dei lavoratori. Organo di vigilanza nella materia generale dell'igiene e sicurezza sul lavoro | |
| Impiantistica Antinfortunistica | <ul style="list-style-type: none"> Unità che si occupa delle verifiche periodiche di impianti elettrici, di sollevamento, a pressione, ascensori. | <ul style="list-style-type: none"> Verifica impianti e apparecchi ELETTRICI-SOLLEVAMENTO ASCENSORI - RISCALDAMENTO |
| Settore pediatrico di comunità o maternità infanzia | <ul style="list-style-type: none"> Il Servizio ha quale compito fondamentale la promozione del benessere psico.fisico dal lattante all'adolescente e prevenzione malattie infettive in collettività. | <ul style="list-style-type: none"> Certificazioni vaccinali obbligatorie e non e interventi preventivi in caso di malattie infettive. |

Enti e relative competenze: dettagli (2/3)


| ENTE | COMPETENZA | RAPPORTO |
|--|--|--|
| DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO | <ul style="list-style-type: none"> Ente del Ministero del Lavoro che si occupa della vigilanza di alcuni aspetti della salute negli ambienti di lavoro: contributivi, e di sicurezza per alcuni comparti | <ul style="list-style-type: none"> Procedura Lavoratrici Madri |
| I.N.A.I.L. Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni Lavoro | <ul style="list-style-type: none"> Ente assicuratore del DDL, il quale paga premi proporzionali al livello di pericolosità delle lavorazioni che svolge. Indennizza i lavoratori per i giorni di assenza per infortuni e malattie da lavoro, eroga le rendite per pensioni di invalidità. | <ul style="list-style-type: none"> Posizione assicurative varie Denunce infortuni e malattie professionali |
| EX I.S.P.E.S.L. Istituto Superiore Prevenzione Sicurezza Lavoro | <ul style="list-style-type: none"> Settore dell'INAIL, ha il compito di fare studi che servono al miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza sul lavoro. Esegue le verifiche di primo collaudo impianti con obbligo. | <ul style="list-style-type: none"> Omologazione impianti e apparecchi |
| VVF Vigili del Fuoco | <ul style="list-style-type: none"> Ente competente in materia di prevenzione incendi e lotta antincendio. Organo di vigilanza in materia di Prevenzione Incendi | <ul style="list-style-type: none"> <u>Certificato Prevenzione Incendi</u> a cura del proprietario edificio |
| PROCURA della REPUBBLICA | <ul style="list-style-type: none"> Ministero della Giustizia Ufficio giudiziario competente per reati penali. | <ul style="list-style-type: none"> In caso di procedimento penale per eventi infortunistici, malattie professionali e violazioni specifiche a norme di legge. |

Enti e relative competenze: dettagli (3/3)

| ENTE | COMPETENZA | RAPPORTO |
|---|---|---|
| A.R.P.A. - Agenzia Regionale Protezione Ambiente | •Ente Regionale competente sull'inquinamento di aria, acqua, suolo. | •Per richieste di intervento specialistico sull'inquinamento ambientale |
| CARABINIERI (NAS o altri nuclei specializzati) | •Nuclei di agenti utilizzati sul territorio per la vigilanza del rispetto delle Leggi. | •In caso di ispezione. |
| COMUNE | •Competenza specifica rilascio concessioni edilizie. •Proprietari degli immobili. | •Agibilità a cura del proprietario edificio. • <u>Lettera proprietario edificio</u> •Problematiche legate alla struttura •Gestione cantieri all'interno della scuola. <u>Lettera Lavori in Appalto</u> |
| PROVINCIA | •Competenza specifica per autorizzazione emissioni in atmosfera •Proprietari degli immobili. | • <u>Lettera proprietario edificio</u> •Problematiche legate alla struttura •Gestione cantieri all'interno della scuola. <u>Lettera Lavori in Appalto</u> |


TITOLO I: Art. 32 – Capacità e requisiti professionali degli **Addetti SPP** e dei **Responsabili SPP**

Il **RSPP** (diverso dal Dirigente Scolastico) deve possedere i requisiti e ricevere la formazione come di seguito indicato:



TITOLO I: Art. 32 – Capacità e requisiti professionali degli **Addetti SPP** e dei **Responsabili SPP**

L'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (**ASPP**) deve possedere i requisiti e ricevere la formazione come di seguito indicato



TITOLO I: Art. 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Formazione RLS



Almeno 32 ore

Aggiornamento RLS



Almeno 4 ore annuali
(aziende dai 15 ai 50 lavoratori)

Almeno 8 ore annuali
(aziende con oltre 50 lavoratori)

TITOLO I: Art. 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Accordo fra Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 – Gazzetta Ufficiale n° 8 dell'11/01/2012

Formazione LAVORATORI



CORSO di
4 h + 8 h = 12 h
(minimo)

Aggiornamento LAVORATORI



Quinquennale:
durata minima 6 ore

TITOLO I: Art. 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Accordo fra Ministero del Lavoro e la Conferenza
Stato Regioni del 21/12/2011 – Gazzetta Ufficiale
n° 8 dell'11/01/2012

Formazione PREPOSTI



**ULTERIORE CORSO di
8 h (minimo)**
con verifica finale

Aggiornamento PREPOSTI



**Quinquennale: durata
minima 6 ore**

E' COMPENSIVO ANCHE
DELL'AGGIORNAMENTO
COME LAVORATORI

TITOLO I: Art. 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Accordo fra Ministero del Lavoro e la Conferenza
Stato Regioni del 21/12/2011 – Gazzetta Ufficiale
n° 8 dell'11/01/2012

Formazione DIRIGENTI



**CORSO di
16 h (minimo)**
con verifica finale

Aggiornamento DIRIGENTI



**Quinquennale: durata
minima 6 ore**

TITOLO I: Art. 45 – Primo soccorso

- Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza.
- Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal D.M. 15 luglio 2003, n. 388 e s.m.i.

TITOLO I: Art. 45 – Primo soccorso

- Ai sensi del D.M. 388/03 gli addetti al primo soccorso sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di primo soccorso.
- gli addetti al primo soccorso dovranno frequentare corsi di formazione di durata pari a 12 ore con aggiornamenti, a cadenza triennale, della sola parte pratica (4 ore).

CORSI ANTINCENDIO

(D.Lgs. 81/08 artt. 37 comma 9 e 46 - D.M. 10/03/98 e s.m.i.)

In base alla classe di rischio in cui l'azienda rientra, i lavoratori incaricati di far parte della squadra antincendio dovranno frequentare:

Corsi RISCHIO BASSO (4 ore)
per attività a basso rischio di incendio;

Corsi RISCHIO MEDIO (8 ore)
per attività a medio rischio di incendio;

Corsi RISCHIO ELEVATO (16 ore)
per attività ad elevato rischio di incendio.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

